

# *Regione Liguria*

## *Legge regionale 27 agosto 1992 n. 21*

### *“Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi”*

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.  
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

#### *Art. 1 - Principi e finalità generali*

1. La Regione Liguria tutela la cultura e l'identità delle minoranze etniche zingare e nomadi. A tal fine detta norme per favorire il diritto al nomadismo ed alla stanzialità sul territorio regionale, il diritto a fruire dei servizi pubblici, i diritti all'attività lavorativa, alla formazione e sviluppo dell'istruzione scolastica e professionale.

2. Destinatari delle norme di cui alla presente legge sono gli zingari di cittadinanza italiana e quelli di cittadinanza straniera o apolidi nel rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.

#### *Art. 2 - Forme di intervento*

1. Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso:

a) erogazione di contributi ai Comuni, singoli o associati, e Comunità Montane per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta appositamente attrezzati e di campi di transito;

b) predisposizione di programmi di intervento, di concerto con gli enti di cui al punto a), per garantire ai nomadi tutela sociale ed assistenza sanitaria pari a quella della popolazione ligure;

c) iniziative di sostegno dell'attività di artigianato e di commercio di prodotti tipici dei nomadi;

d) erogazione di contributi per il supporto ad iniziative di istruzione con particolare riguardo ai bambini in età scolare, alle Province, ai Comuni, singoli o associati, alle Comunità Montane, agli enti gestori di attività di formazione professionale e alle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15;

e) predisposizione, preferibilmente d'intesa con le Regioni limitrofe, di programmi di corsi di formazione professionale per attività artigianali tipiche delle minoranze etniche nomadi nonché di progetti di riconversione professionale;

f) agevolazioni per il reperimento della casa da parte degli appartenenti alle popolazioni nomadi che preferiscano adottare la vita sedentaria.

#### *Art. 3 - Campi di sosta*

1. Il campo di sosta deve avere una superficie non superiore ai mq. 2510 e deve essere ubicato in modo da consentire agevole accesso ai servizi pubblici, con particolare riguardo alle scuole dell'obbligo e alle sedi di vita associata.

2. Ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio adeguato alla propria consistenza e comunque non inferiore a 100 mq.

3. Il campo di sosta deve essere dotato delle seguenti indispensabili attrezzature: servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, spazi coperti per soggiorno-laboratorio e per servizi di assistenza sociale e ambulatoriale.

4. Alle persone dimoranti nel campo devono essere garantite, a cura dell'Unità sanitaria competente per territorio, la vigilanza e la assistenza sanitaria.

5. L'area da adibire a campo di sosta deve essere qualificata "zona per attrezzature speciali di uso pubblico" (zona F di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444). Qualora il Comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, nella quale si devono rispettare i criteri indicati nei commi precedenti.

6. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane adottano un regolamento per la gestione dei campi che preveda tra l'altro:

a) le forme di registrazione delle presenze nonché di gestione del campo di sosta anche con la partecipazione diretta di rappresentanti dei nomadi;

b) la misura di contributi da parte degli utenti alle spese di gestione;

c) le sanzioni, fino all'allontanamento dal campo, in caso di mancata frequenza scolastica da parte degli obbligati;

d) l'eventuale durata massima di soggiorno nel campo.

7. Il campo di sosta viene considerato a tutti gli effetti il domicilio dei nomadi ivi dimoranti.

8. La permanenza nei campi di sosta è consentita a coloro che intendono fermarsi per oltre trenta giorni.

#### *Art. 4 - Campi di transito*

1. Il campo di transito è istituito per coloro che richiedano una sosta temporanea.

2. La permanenza nel campo di transito può durare fino ad un massimo di giorni trenta salvi i casi di ricovero ospedaliero o di altre gravi e comprovate ragioni di forza maggiore.

3. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane disciplinano il funzionamento dei campi di transito.

#### *Art. 5 - Diritto allo studio*

1. In applicazione della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23, concernente il diritto allo studio, i Comuni singoli o associati garantiscono l'accesso e la frequenza alla scuola dei bambini nomadi in età scolare, ricercando la collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli organi collegiali scolastici.

2. I Comuni, singoli o associati, avvalendosi anche di associazioni di volontariato, favoriscono iniziative per il compimento dell'obbligo scolastico e di educazione permanente per i nomadi adulti, in forme compatibili con la loro cultura.

#### *Art. 6 - Attività di lavoro*

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale, vengono realizzate iniziative di sostegno del lavoro e dell'artigianato di produzione tipica dei nomadi, nonché iniziative di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per l'esercizio di attività commerciali.

2. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, nonché gli enti pubblici e privati operanti nel campo della cooperazione e promozione presentano alla Giunta regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al precedente comma.

#### *Art. 7 - Formazione professionale*

1. La Regione nonché gli Enti gestori di attività di formazione professionale realizzano corsi di formazione alle professioni per i nomadi finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi.

2. La Regione Liguria, preferibilmente d'intesa con una o più Regioni limitrofe, predispone piani biennali di corsi di formazione professionale e di interventi di sostegno per la valorizzazione delle attività artigianali tipiche della cultura nomade e per la loro commercializzazione, nonché per la riconversione professionale di attività obsolete.

#### **Art. 8 - *Interventi di assistenza sociale e sanitaria***

1. Gli interventi di assistenza sociale sono attuati a favore dei nomadi da parte dei Comuni, singoli o associati, e delle Associazioni di volontariato secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche.

2. I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.

3. I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabilite dallo Stato ai sensi della lettera a) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

#### **Art. 9 - *Accesso alla casa***

1. Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche misure ed interventi previsti dalla CEE e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i Comuni, d'intesa con le associazioni di tutela dei nomadi e le comunità interessate, adottano interventi finalizzati all'accesso alla casa dei nomadi che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

#### **Art. 10 - *Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi***

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito il Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi così composto:

a) il difensore civico di cui alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 che lo presiede;

b) dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali competenti in materia di servizi sociali, sanità, formazione professionale ed artigianato ovvero da loro delegati;

c) due membri designati dalla Sezione ligure dell'ANCI regionale ovvero, in mancanza di designazione, da due Sindaci di Comune capoluogo di provincia o da loro delegati;

d) quattro membri designati dall'Opera Nomadi e dall'Associazione Italiana Zingari Oggi, due dei quali rappresentanti delle popolazioni nomadi.

2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura e durano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato nella legislatura successiva.

3. Il Comitato ha sede presso l'assessorato competente in materia di servizio sociali.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento nella vita economica e sociale della Regione formulando proposte per la predisposizione di programmi di cui all'articolo 7;

b) proporre soluzioni ai competenti organi ed enti in relazione ai vari problemi che al Comitato vengano prospettati o di cui comunqu  sia informato, in relazione alla presenza di gruppi nomadi sul territorio regionale;

c) promuovere forme di consultazione con le comunità nomadi presenti sul territorio regionale e programmi di informazione sui servizi pubblici esistenti e di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per il pieno godimento dei diritti al lavoro, alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale;

d) formulare proposte od esprimere pareri agli organi competenti per l'effettivo esercizio da parte dei nomadi dei diritti civili e politici.

5. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

#### **Art. 11 - *Domande di contributo e procedure di riparto***

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alla domanda deve essere allegato, in quanto ad essa riferito:
- a) il progetto del campo di sosta di cui all'articolo 3, con preventivo di spesa;
  - b) il progetto del campo di transito di cui all'articolo 4 con preventivo di spesa;
  - c) il preventivo della spesa annuale relativa alla gestione e manutenzione del campo di sosta;
  - d) progetto/progetti di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;
  - e) per i progetti di cui all'articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per l'anno in questione.

3. Entro il 30 giugno, la Giunta, acquisito il parere del Comitato previsto dall'articolo 10, delibera il programma di riparto dei contributi sentita la competente Commissione consiliare.

#### *Art. 12 - Procedure di erogazione*

1. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale sulla base:

a) per le opere di cui ai punti a) e b) dell'articolo 11 della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute anche in economia e di un'attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal competente ufficio comunale;

b) per le altre attività e iniziative di cui alla presente legge dettagliata relazione conclusiva da redigersi di anno in anno, relativa alle attività svolte in materia dell'ente interessato.

2. La Giunta può prevedere una corresponsione in via preventiva fino al 60 per cento del contributo ammesso, con corresponsione del saldo a consuntivo.

3. Il mancato invio della documentazione di spesa e della relazione conclusiva comporta la decadenza del contributo assegnato ed il recupero delle somme erogate dalla Regione, nonché l'esclusione dai finanziamenti per i due anni successivi.

#### *Art. 13 - Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il prelevamento di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" e di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 e l'istituzione nel medesimo stato di previsione dei singoli capitoli:

- 5940 "Contributi a Comuni, singoli o associati, Comunità Montane, enti pubblici e associazioni di volontariato per iniziative dirette a favorire l'istruzione, la formazione professionale e le attività artigiane dei nomadi" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;

- 5945 "Contributi a Comuni, singoli o associati e Comunità montane per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di campi di sosta" con lo stanziamento di lire 335.000.000 in termini di competenza e di cassa;

- 5950 "Spese per l'organizzazione di corsi professionali e di programmi di sostegno alle attività lavorative ed artigianali dei nomadi" con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### *Art. 14 - Norma transitoria*

1. Per l'esercizio 1992 il termine di cui all'articolo 11, comma primo, è stabilito al 31 ottobre 1992 e quello di cui allo stesso articolo, comma terzo, al 31 dicembre 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. ■